



pubblica

COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

Del 22 dicembre 2025

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
DAL COMUNE DI SCARMAGNO AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
SS.MM.II.- SITUAZIONE AL 31/12/2024**

Nell'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 18:42 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Presidente	X	
SOGGIA Gabriele	Consigliere	X	
BESSOLO Francesco	Consigliere	X	
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
CORDERO Diego	Consigliere		X
ZAPPALA' Claudio	Consigliere	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
PISCOPO Diego	Consigliere	X	
ALTIERI Donato	Consigliere	X	
MAROCCO CARENA Paolo Maria	Consigliere	X	
MUCI Loredana	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PORCINO Dr. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRASSINO Adriano** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
DAL COMUNE DI SCARMAGNO AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
SS.MM.II.- SITUAZIONE AL 31/12/2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 26.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Scarmagno, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal comune di Scarmagno;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 47 del 26/09/2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari con le quali furono condotte le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute da questo Comune;

CONSIDERATO che entro il 31/12/2025 occorre procedere alla revisione ordinaria con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024 (art. 26, comma 11), avuta ragione delle revisioni straordinaria ed ordinaria di cui sopra e di quanto dalle stesse conseguenti;

PREMESSO che il Comune di Scarmagno detiene delle quote associative pari 1,05 % nella società Gal Valli del Canavese;

VISTO l’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6 bis e dell’art. 34 del Regolamento (CE), il GAL Valli del Canavese non è più da considerare ai fini della revisione periodica annuale;

DATO ATTO che, dalla ricognizione effettuata risulta che alla data del 31/12/202 il Comune di Scarmagno possiede partecipazioni **dirette** in nr. **2 Società**:

- Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, partecipazione diretta, percentuale di partecipazione 0,00006%;
- Società Canavesana Servizi SPA – Attività svolta: gestore servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, percentuale di partecipazione 0,72%;

e **indirette** in nr. **8 Società** per il tramite di SMAT come di seguito specificato:

- Risorse Idriche S.p.A. – Attività svolta: Engineering - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,000055;
- Aida Ambiente S.r.l. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, gestione depuratore - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000306%;
- SAP S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000285% (**in liquidazione**);
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese – S.I.I. S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000120%;
- Nord Ovest Servizi S.p.A. - Attività svolta: Holding - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000060%;
- Mondo Acqua S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000030%;
- Parco Scientifico tecnologico per l’ambiente Environement Park Torino S.p.A. - Attività svolta: attività strumentali relative al servizio idrico integrato (attività ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile) - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000020%;
- Galatea Scarl - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000003% (**in liquidazione**);

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore contabile pervenuto al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 5553 del 5/12/2025;

CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 10;

Votanti Astenuti: 0 ;

Votanti Contrari: 0;

DELIBERA

1) APPROVARE la ricognizione al 31/12/2024 delle nr. 10 Società in premessa analiticamente elencate in cui il Comune di Scarmagno detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100.

2) DI PRECISARE che la società Gal Valli del Canavese è esclusa dalla revisione in oggetto ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6 bis del T.U.S.P. e dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo.

3) DI RICONFERMARE la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.).

4) DI PROCEDERE alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione al MEF ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

5) DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D. Lgs 33/2013;

Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 10;

Votanti Astenuti: 0 ;

Votanti Contrari: 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

In esecuzione dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla presente proposta di Deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GRASSINO Adriano

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRASSINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 02/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 02/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 22/12/2025

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni